

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TERZA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere

Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

inoltre:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2522/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 09/01/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

sentite le conclusioni del PG, rigetto del ricorso.

### RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 9 gennaio 2012 la Corte di Appello di Venezia dichiarava inammissibile la domanda di revisione della sentenza della Corte di Appello di Brescia pronunciata in data 20 ottobre 2008, proposta nell'interesse di (OMISSIS).

1.2 La Corte distrettuale, dopo aver riepilogato le vicende processuali che avevano visto il (OMISSIS) condannato per i reati di sequestro di persona e violenza sessuale di gruppo in danno della cittadina romena (OMISSIS), sottolineava che per tali fatti-reato erano stati condannati, oltre il (OMISSIS), anche i connazionali (OMISSIS) (che non aveva interposto appello, sicche' la sentenza del Tribunale di Mantova del 10 maggio 2006 era divenuta definitiva nei suoi confronti) e (OMISSIS) che - al pari di (OMISSIS) - aveva interposto l'appello (rigettato dalla Corte di Appello di Brescia per entrambi con sentenza del 30 ottobre 2008). Proseguiva la Corte di merito, segnalando che avverso la sentenza della Corte di appello bresciana la S.C. aveva rigettato i ricorsi proposti dai due imputati e che, di seguito, (OMISSIS) aveva proposto domanda di revisione che questa **Corte Suprema aveva dichiarato inammissibile con ordinanza del 17 febbraio 2010.**

1.3 Tanto premesso la Corte territoriale, con riferimento alla domanda di revisione proposta, a sua volta, dal (OMISSIS), osservava che la prova nuova indicata dal ricorrente e consistente, in particolare, in una dichiarazione scritta della persona offesa (OMISSIS) con la quale la stessa aveva dichiarato che le persone da lei identificate come autori della violenza ai suoi danni non coincidevano con gli imputati (tra i quali, per quanto qui rileva, il (OMISSIS)) che avevano subito la condanna, era in realta' una vera e propria ritrattazione la cui credibilita' - tenuto conto del tempo trascorsi rispetto alle prime dichiarazioni (oltre otto anni) - doveva ritenersi nulla: da qui e dalla manifesta infondatezza, comunque, della prova indicata dal ricorrente, la dichiarazione di inammissibilita'.

1.4 Per l'annullamento della sentenza ricorre - a mezzo del proprio difensore fiduciario - (OMISSIS), nonche' il Procuratore Generale presso la Corte di Appello lagunare.

1.5 La difesa del ricorrente (OMISSIS) lamenta la contraddittorietà della motivazione in quanto la Corte di Venezia, pur sottolineando che rispetto alla prova dichiarativa rappresentata dalla individuazione fotografica, la postuma (oltre che tardiva) dichiarazione sottoscritta dalla persona offesa costituiva una ritrattazione, come tale inammissibile in quanto estranea al concetto di prova nuova come inteso dall'articolo **630 cod. proc. pen.**, per altro verso aveva riconosciuto che la (OMISSIS) si era sottratta volontariamente all'obbligo della testimonianza allontanandosi dall'Italia e non partecipando al processo. Evidenzia il difensore che in realta', in modo certamente errato, la Corte territoriale aveva affermato che la successiva dichiarazione costituiva ritrattazione o comunque modifica di precedente

dichiarazione processuale, laddove - per le particolari vicende processuali legate alla volontaria assenza del teste - si trattava di una vera e propria testimonianza non acquisita in quanto promanante da soggetto mai sentito come testimone. Ne consegue, a giudizio del ricorrente che la valutazione di inattendibilita' della dichiarazione espressa dalla Corte distrettuale avrebbe travalicato i limiti propri del giudizio di revisione, finendo con l'anticipare valutazioni proprie del celebrando giudizio di merito.

1.6 Il Procuratore Generale ricorrente, a sua volta, lamenta violazione di legge per erronea applicazione della legge processuale penale (articolo 630 cod. proc. pen.) in quanto la Corte di Appello veneziana, pur avendo correttamente ribadito la piena legittimita' dell'atto istruttorio disposto ai sensi dell'articolo 512 cod. proc. pen., ha tuttavia negato valenza di prova nuova alla successiva dichiarazione della (OMISSIS), ritenendola una mera ritrattazione, laddove di prova nuova si trattava in quanto riferibile a soggetto mai sentito in dibattimento per sua scelta volontaria in quanto sottrattosi all'esame. Altra violazione di legge il ricorrente P.G. individua nella violazione dell'articolo 631 cod. proc. pen. per avere negato la Corte rilevanza probatoria ad un atto - la dichiarazione scritta - idoneo in astratto a superare sotto il profilo probatorio un atto ugualmente di tenore dichiarativo e dunque in grado di sovvertire l'esito finale del giudizio. Ed infine il ricorrente P.G. individua quale ulteriore ipotesi di erronea applicazione della legge processuale penale la inosservanza degli articoli 634 e 637 in quanto l'argomentazione svolta dalla Corte si e' risolta in valutazioni merito con anticipazione del giudizio proprio della fase di merito.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi sono fondati per le ragioni qui di seguito esposte. Sia il ricorrente (OMISSIS) che il P.G. presso la Corte di Appello hanno inteso evidenziare la inosservanza della legge processuale penale con specifico riferimento agli articoli **634 e 637 cod. proc. pen.**. Il vizio denunciato riguarda, piu' in particolare, il superamento da parte della Corte territoriale dei limiti di valutazione imposti dalla norma processuale in tema di pronuncia di manifesta infondatezza nell'ambito del giudizio di revisione promosso su istanza di parte.

2. La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l'istanza di revisione (oltre che per la ritenuta insussistenza di una prova nuova, anche) per manifesta infondatezza della istanza medesima: ora, in tema di revisione, come ripetutamente affermato da questa Corte, laddove la Corte di Appello addivenga ad una pronuncia di manifesta infondatezza secondo il tenore dell'articolo **634 cod. proc. pen.** le e' attribuito, nella fase preliminare prevista dalla medesima disposizione, un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialita' degli elementi adottati dal richiedente, ancorche' costituiti da "prove" formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento. E' dunque necessaria e legittima la delibazione prognostica circa il grado di affidabilita' e di conferenza dei nuovi elementi probatori, a condizione che tale valutazione non si risolva in un'approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito (tra le tante, Cass. SEz. 5 Ord. 22.11.2004 n. 11659, Dimic, Rv. 231138; Cass. Sez. 6 3.12.2009 n. 2437, Giunta, Rv. 245770; Cass. Sez. 1 14.10.2010 n. 40815, Ferorelli ed altro, Rv. 248463). Ne consegue che la Corte distrettuale e' chiamata ad effettuare una sommaria delibazione degli elementi di prova adottati come nuovi, in modo da verificare l'eventuale insussistenza di una infondatezza rilevabile *ictu oculi*, non essendo consentita una penetrante

anticipazione dell'apprezzamento di merito che e' invece riservato al giudizio di revisione da svolgersi nel contraddittorio tra le parti (cosi' Cass. Sez. 6 2437/09 cit.).

3. Gia' questa Corte - proprio con riferimento alla vicenda processuale in esame - aveva censurato l'operato della Corte veneziana, chiamata a pronunciarsi sulla similare istanza di revisione proposta da (OMISSIS), rilevando come il giudice distrettuale avesse effettuato un giudizio di inattendibilita' della nuova prova, previa comparazione con altri dati acquisiti all'interno del processo di cognizione che deponevano per una palese inverosimiglianza della postuma ritrattazione della persona offesa (cosi' Cass. Sez. 3 16.3.2011 n. 26778, (OMISSIS), n. m.).

3.1 Vero e' che il concetto di prova nuova come inteso dall'articolo **630 cod. proc. pen.** non contempla la semplice ritrattazione o la modifica delle dichiarazioni originariamente rese da un testimone (Cass. Sez. 2 21.3.2006 n. 15013, Allegro, Rv. 234306; Cass. Sez. 3 13.1.2010 n. 5026, C, Rv. 245913): ma nel caso di specie la Corte e' incorsa nell'ulteriore vizio di contraddittoriet  per avere, da un canto, escluso che la postuma dichiarazione rispetto all'atto di ricognizione personale potesse costituire una nuova prova e, dall'altro, riconosciuto che la (OMISSIS) per sua specifica volonta' si era sottratta al contraddittorio, sicche' in tali termini l'affermazione della Corte di merito secondo la quale dovrebbe parlarsi soltanto di ritrattazione non e' condivisibile.

3. Sotto altro profilo ed ancora una volta - sia pure nel parallelo giudizio di revisione promosso, stavolta dal (OMISSIS) per ragioni sostanzialmente sovrapposti a quelle poste a fondamento del ricorso proposto dal (OMISSIS) - la Corte di Appello, laddove ha comparato la dichiarazione postuma della (OMISSIS) con le sue

originarie dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari ed, ancora, con le dichiarazioni rese nell'ambito del giudizio di cognizione dal ricorrente (OMISSIS) (peraltro nemmeno riportate nella sentenza di condanna come rilevato dal P.G. ricorrente) e dal (OMISSIS) (altro imputato che non aveva però interposto appello avverso la sentenza di condanna), ha certamente esorbitato dai limiti imposti dalla norma processuale sopra richiamata, in quanto è entrata nel merito circa il contenuto della nuova prova.

3.2 La Corte, quindi, abdicando alla specifica funzione riservata in sede di richiesta di revisione, ha omesso di riferire sulla incidenza che la ritrattazione avrebbe potuto avere sulla sentenza oggetto della richiesta di revisione, operazione - quest'ultima - indispensabile per come prescritto dall'articolo 631 cod. proc. pen., ai fini di verificare l'idoneità di tale nuova prova a rimuovere il giudicato formatosi nei confronti del (OMISSIS).

3.3 Peraltro tale metodo di valutazione che si è, in ultima analisi, tradotto in una indebita anticipazione del giudizio esulante dai poteri riconosciuti alla Corte dalla norma processuale apposita (articolo 634 cod. proc. pen.), è stato preceduto da una contraddittoria motivazione della Corte territoriale in merito alla qualificazione data all'elemento di novità apportato dal ricorrente: la dichiarazione della (OMISSIS) - mai sentita nel corso del giudizio di cognizione per la sua scelta di allontanarsi dall'Italia e sottrarsi al contraddittorio - costituiva una nuova prova in quanto promanante da soggetto mai sentito nel corso del giudizio. Avrebbe quindi la Corte di Appello dovuto valutare - come precedentemente evidenziato - l'incidenza di tale elemento di novità sull'esito finale del giudizio tale da capovolgerne i risultati.

4. La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio degli atti

alla Corte di Appello di Trento che - sulla base dei principi di diritto enunciati da questa Corte (principi, peraltro, già esposti nella analoga vicenda processuale riguardante l'altro ricorrente (OMISSIS) che avevano portato all'annullamento con rinvio dell'ordinanza della Corte di Appello di Venezia del 17 febbraio 2010) - dovrà, alla luce degli elementi in suo possesso, verificare l'incidenza che le nuove prove potrebbero avere sul giudicato e la loro eventuale idoneità demolitiva.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Trento per l'ulteriore corso.